



# COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Provincia di Avellino

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 Del 28-09-2020

**Oggetto: ESAME ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI GUARDIA LOMBARDI (AV) E SANT'ANGELO A SCALA (AV).**

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 11:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>GENTILE ANTONIO</b>	<b>P</b>	<b>MAIORANO PIETRO</b>	<b>P</b>
<b>LUONGO VITO</b>	<b>P</b>	<b>SECCHIANO GERARDO</b>	<b>P</b>
<b>DI BIASI GIOVANNI</b>	<b>P</b>	<b>SALVATORE ANGELO</b>	<b>P</b>
<b>VALVANO FRANCO</b>	<b>A</b>	<b>DI PIETRO ALESSANDRO</b>	<b>P</b>
<b>DI PIETRO IVAN MIRKO</b>	<b>P</b>	<b>DI LEO NUNZIO</b>	<b>P</b>
<b>DI PIETRO ELVIRA</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor GENTILE ANTONIO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott.ssa MUTASCIO ANNA.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica \_\_\_\_\_
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 49, comma 1<sup>^</sup> del D. Lvo 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco – Presidente introduce l'undicesimo punto all'ordine del giorno e relaziona in merito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 22/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui questa Amministrazione comunale deliberava l'approvazione dello schema di convenzione tra i Comuni di Guardia Lombardi (capofila) e di Grottolella per il servizio in forma associata della segreteria comunale per un periodo di anni 1 (uno), con decorrenza giuridica ed economica dalla presa di servizio del titolare della convenzione, di cui al decreto di nomina a cura del Sindaco del comune capofila;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale a firma del Sindaco del Comune di Guardia Lombardi (capofila), decreto n. 12/2019, in cui veniva indicata quale data di presa di servizio del segretario comunale titolare della summenzionata segreteria convenzionata la data del 05.08.2019;

**RICHIAMATA**, altresì, la nota a firma del Segretario Comunale, dott. ssa Anna Mutascio, prot. n. 2397 del 30.06.2020, con cui la stessa comunicava ai sindaci p. t. dei Comuni interessati la propria indisponibilità al rinnovo della convenzione di segreteria *de qua*;

**CONSIDERATO**, pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato, che la convenzione *de qua* è venuta a scadere il 05.08.2020, non avendo le parti attivato l'opzione di rinnovo, stante l'indisponibilità manifestata dal segretario comunale;

**VISTA**, inoltre, la nota acquisita al prot. comunale n. 3607 del 18.09.2020, con cui il Sindaco p. t. del Comune di S. Angelo a Scala, sig. Carmine De Fazio, richiedeva la disponibilità di questo Ente al convenzionamento del servizio di segreteria comunale per n. 18 (diciotto) ore settimanali, avendo già acquisito per le vie brevi la disponibilità del segretario comunale, dott. ss Anna Mutascio;

**VISTA**, altresì, la nota di riscontro, prot. n. 3609 del 18.09.2020, del Sindaco p. t., sig. Antonio Gentile, con cui veniva palesata la disponibilità alla summenzionata richiesta di convenzionamento;

**CONSIDERATO** che i Comuni di Guardia Lombardi (AV) e s. Angelo a Scala (AV), ricompresi nella stessa sezione regionale dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali (ora Ufficio Territoriale del Governo), hanno manifestato l'intenzione di convenzionarsi per la gestione associata dell'Ufficio di Segretario Comunale, giuste comunicazioni agli atti d'ufficio;

**RICHIAMATO** l'art. 30 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i. che contempla la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di Uffici Comuni;

**RICHIAMATO** l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 17, comma 78 della Legge n. 127/1997 in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali", il quale riconosce la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro una Convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale. La Convenzione *de qua* deve, oltre alla durata, 1) stabilire le modalità di espletamento del servizio; 2) individuare nel Sindaco, l'organo competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale; 3) determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 4) prevedere il diritto di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e le relative garanzie;

**CONSTATATO** che l'art. 98, comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ii. conferma la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, "comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia";

**RICHIAMATA** la Deliberazione dell'ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali n. 270 del 06/09/2001, in tema di costituzione ed estinzione del Servizio di Segreteria Comunale in forma convenzionata;

**RICHIAMATA**, altresì, la Deliberazione AGES n. 164/2000, ai sensi della quale: "*la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa*";

**RILEVATA** l'opportunità per questo Ente di addivenire - per ragioni tecniche ed economiche - ad un accordo con il Comune di S. Angelo a Scala per lo svolgimento in forma associata delle funzioni del Segretario Comunale;

**DATO ATTO** che la Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010 ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e ha disposto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

**PRESO ATTO CHE** la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale delle Sezioni regionali della stessa AGES;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 28-09-2020 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

**VISTO** lo schema della Convenzione per lo svolgimento in forma associata del Servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Guardia Lombardi e S. Angelo a Scala, composto da un preambolo e da complessivi 10 (dieci) articoli, che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

**PRECISATO CHE** l'allegato schema di Convenzione è stato oggetto di esame e di una valutazione condivisa da parte di ciascuno dei Sindaci in carica dei due Enti di cui all'oggetto;

**PRESO ATTO CHE** la durata della costituenda Convenzione di Segreteria Comunale è fissata in 1 (uno) anni, con decorrenza dalla data di assegnazione in servizio presso la sede di segreteria convenzionata in oggetto del Segretario Comunale, nominato dal Sindaco competente, acquisito il provvedimento di competenza della Prefettura - U.T.G. di Napoli, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Campania, salvo rinnovo;

**PRESO ATTO CHE** Ente Capofila della Convenzione di Segreteria Comunale di cui all'oggetto sarà il Comune di Guardia Lombardi;

**CONSTATATO CHE** la Convenzione in questione regola sia i rapporti tra il Segretario Comunale ed i Comuni di Guardia Lombardi e S. Angelo a Scala sia i reciproci rapporti tra gli Enti, parti della Convenzione di Segreteria Comunale;

**CONSTATATO CHE** la Convenzione in questione è catalogata - ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale - in Classe IV<sup>^</sup>;

**CONSIDERATO CHE** il convenzionamento in oggetto si conforma ai canoni della buona amministrazione, nonché ai principi di funzionalità, buona gestione ed economicità del servizio da svolgere in forma associata;

**DATO ATTO CHE** la nuova convenzione di segreteria avrà effetto dalla data di adozione del decreto di nomina a cura del Sindaco del Comune capo convenzione, acquisito il provvedimento di competenza della Prefettura - U.T.G. di Napoli, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Campania;

**CONSIDERATO CHE** la titolarità della nuova convenzione di segreteria sarà assunta dall'attuale Segretario titolare del Comune di Guardia Lombardi, Capo - Convenzione, dott.ssa Anna Mutascio, che ha espresso la sua accettazione una volta espletate le procedure di nomina previste dall'art. 10 del D. P. R. n. 465/1997;

**PRESO ATTO CHE** il riparto delle spese relative al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali, approvato in data 16/05/2001 e dal CCNL 14/12/2010 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, graverà sul Comune di Guardia Lombardi per il 50,00%, e sul Comune di S. Angelo a Scala per il 50,00%;

**RITENUTO** meritevole di approvazione l'allegato schema di Convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 99 del citato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm. ii, secondo il quale il Sindaco nomina il Segretario Comunale, scegliendolo tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.P.R. n. 465/97;

**DATO ATTO CHE** sono stati acquisiti sulla presente deliberazione e inseriti al suo interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, resi dai competenti Responsabili di Area;

Con la seguente votazione: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli all'unanimità,

#### **DELIBERA**

Per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) Di approvare ex artt. 30 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e 10 del D.P.R. n. 465/1997 lo schema della Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria Comunale tra i Comuni di Guardia Lombardi (AV) e S. Angelo a Scala (AV) - composto da un preambolo e da complessivi 10 (dieci) articoli - che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che la Convenzione di segreteria in oggetto ha durata di 1 (uno) anni, con decorrenza giuridica ed economica dalla presa di servizio del titolare della convenzione (di cui al decreto di nomina a cura del Sindaco del comune capofila), acquisito il provvedimento di competenza della Prefettura - U.T.G. di Napoli, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Campania, salvo rinnovo;

**DELIBERA DI CONSIGLIO n.17 del 28-09-2020 COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI**

- 3) Di prendere atto che la Convenzione in questione regola sia i rapporti tra il Segretario Comunale ed i Comuni di Guardia Lombardi (AV) e S. Angelo a Scala (AV), sia i reciproci rapporti tra i due Enti;
- 4) Di dare atto che il servizio *de quo*, in ossequio agli indirizzi sanciti dalla Deliberazione AGES n. 164/2000, sarà organizzato in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione medesima;
- 5) Di dare atto, altresì, che la spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinato dagli artt. 37 e ss. del CCNL dei Segretari Comunali e provinciali, approvato in data 16/05/2001 e dal CCNL 14/12/2010 quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e 2008-2009, sottoscritto il 1° marzo 2011, per effetto della stipula della convenzione per lo svolgimento del servizio *de quo*, graverà sul Comune di Guardia Lombardi per il 50,00%, e sul Comune di S. Angelo a Scala per il 50,00% (per n. 18 ore settimanali presso ciascun comune);
- 6) Di dare mandato al Sindaco pro tempore in carica, per la sottoscrizione, in rappresentanza dell'Ente, della Convenzione avente ad oggetto lo svolgimento in forma associata del servizio di Segreteria di questo Ente con il Comune di S. Angelo a Scala;
- 7) Di Dare atto che il Comune di Guardia Lombardi assumerà la funzione di Comune capo convenzione;
- 8) Di dare atto, inoltre, che il titolare della sede di segreteria convenzionata Guardia Lombardi – S. Angelo a Scala è individuato nella dott.ssa Anna Mutascio, segretario comunale di fascia "B";
- 9) Di demandare al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione;
- 10) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di S. Angelo a Scala (AV) e all'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Napoli per l'adozione degli adempimenti di competenza;
- 11) Di Dichiarare, con la seguente votazione: presenti n. 10, votanti n. 10, favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Alle ore 13:00 si allontanano dall'aula i consiglieri comunali Vito Luongo e Angelo Salvatore.



*Comune di Guardia Lombardi*  
Provincia di Avellino

C.F. 820004106

Via Roma - C.A.P. 83040

P. I.V.A. 01668940644

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**TRA I COMUNI DI GUARDIA LOMBARDI E DI SANT'ANGELO A SCALA PER IL SERVIZIO IN**  
**FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2020 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, tra:

Comune di GUARDIA LOMBARDI provincia di AV C.F. 82000410645, legalmente rappresentato dal Sindaco sig. Antonio GENTILE, nato a Guardia Lombardi il 03.01.1959

e il

Comune di SANT'ANGELO A SCALA provincia di AV C.F. 00231130642, legalmente rappresentato dal Sindaco sig. Carmine De Fazio nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE**

L'Amministrazione comunale di GUARDIA LOMBARDI, con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di SANT'ANGELO A SCALA (AV) con delibera di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, i sopra indicati legali rappresentanti degli enti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue.

**ART. 1 – OGGETTO E FINE**

I Comuni di GUARDIA LOMBARDI (classe IV) e di SANT'ANGELO A SCALA (classe IV), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di GUARDIA LOMBARDI assume la veste di Comune capo convenzione.

**ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del soppresso C.d.A. Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 della soppressa Agenzia Segretari Comunali.

A tal fine si evidenzia che la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

**ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE**

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali, o dal Vice Segretario, se nominato ai sensi delle vigenti leggi in materia o dei rispettivi regolamenti degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati, avendo in ogni caso come presupposto l'unicità della segreteria convenzionata.

**ART. 5 – ORARIO DI LAVORO**

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio Segreteria presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché proporzionale alla percentuale del 50% e del 50% di cui al successivo articolo 6.

Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito, per iscritto, di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (sedute di Giunta comunale, di Consiglio comunale, Commissioni, etc.).

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001, i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

**ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza mensile, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii., graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di GUARDIA LOMBARDI: per il 50%;

Comune di SANT'ANGELO A SCALA: per il 50%.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 e ss.mm.ii., si conviene che il rimborso delle spese di viaggio (effettivamente sostenute e documentate) presso il Comune interessato, sarà corrisposto dal medesimo Comune, mediante atto gestionale del Responsabile del settore competente.

#### **ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE**

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

#### **ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO**

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno) a partire dalla presa di servizio del titolare della convenzione (di cui al decreto di nomina a cura del Sindaco del comune capofila), acquisito il provvedimento di competenza della Prefettura - U.T.G. di Napoli, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale della Campania.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;

Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).

Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare, con un preavviso di n. 7 (sette) giorni. Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione.

#### **ART. 9 –REGISTRAZIONE**

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

#### **ART. 10 – NORME FINALI**

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI  
IL SINDACO  
ANTONIO GENTILE

---

COMUNE DI SANT'ANGELO A SCALA  
IL SINDACO  
CARMINE DE FAZIO

---

**ESAME ED APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN  
FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI  
GUARDIA LOMBARDI (AV) E SANT'ANGELO A SCALA (AV).**


---

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati resi i  
seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. nr. 267/2000.

Per la regolarità tecnica: parere favorevole

Guardia Lombardi  
22.09.2020


il responsabile AA.GG.  
GENTILE Antonio



Per la regolarità contabile: parere favorevole

Guardia Lombardi  
22.09.2020

il segretario comunale  
MUTASCIO ANNA



---

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to GENTILE ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li, 02.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Li, 28-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00).

Li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MUTASCIO ANNA

---

[ ] **Revocata/modificata** dalla Giunta Comunale con deliberazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

È copia conforme all'originale.

Li, 02.10.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MUTASCIO ANNA